

Scambio di informazioni fiscali: sempre più Paesi collaborativi

Francesca Pecorari - Valente Associati GEB Partners

Si allunga la lista dei Paesi collaborativi impegnati nello scambio di informazioni fiscali, con la partecipazione di nuovi Stati: dai Paesi del Golfo, Arabia Saudita e Kuwait, all'Estremo Oriente, con Singapore e Malesia, dal Sudamerica con Brasile ed Uruguay, fino alla Federazione Russa, alla Groenlandia e ad Israele. Al via lo scambio automatico obbligatorio di informazioni già nel 2017 per alcuni Paesi tra i quali Lussemburgo, San Marino, Malta, Liechtenstein relativamente ai rapporti intrattenuti nel 2016; per la Svizzera e Monaco l'obbligatorietà dello scambio di informazioni è prevista nel 2018 con riguardo ai rapporti concernenti il periodo d'imposta 2017.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato gli **elenchi** dei Paesi con i quali è possibile attuare lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**: il D.M. 17 gennaio 2017 modifica gli Allegati C e D al D.M. 28 dicembre 2015 recanti, rispettivamente, l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e l'elenco delle giurisdizioni partecipanti.

Leggi anche [Scambio automatico informazioni fiscali: aggiornati gli elenchi](#)

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale rappresenta uno dei principali strumenti individuati a livello europeo per garantire il rafforzamento delle **misure di contrasto alla frode**, all'evasione fiscale e alle strategie di **pianificazione fiscale aggressiva** che possono dar luogo ad un trasferimento degli utili da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta con conseguente erosione fiscale della base imponibile negli Stati membri (cd. fenomeno BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).

In particolare, si avverte l'esigenza di aumentare la trasparenza tra gli Stati membri rendendo le norme sullo scambio di informazioni più chiare, anche al fine di permettere alle Autorità nazionali di individuare eventuali condotte abusive poste in essere essenzialmente al fine di eludere l'imposizione fiscale o di ottenere vantaggi fiscali indebiti.

In tale contesto si inserisce il D.M. 17 gennaio 2017, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato gli **Allegati C** (Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione) e **D** (Elenco delle giurisdizioni partecipanti) al D.M. 28 dicembre 2015 in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ampliando la lista dei **Paesi cd. collaborativi**.

Cosa prevede il decreto del MEF

Con il D.M. del Ministero dell'Economia e delle finanze 17 gennaio 2017 (nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2017, n. 24), che ha aggiornato gli allegati attuativi dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, la lista dei Paesi cd. collaborativi risulta notevolmente ampliata fino ad arrivare a comprendere **81 Paesi** tra quelli inclusi nell'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all'Allegato C.

Tale aggiornamento recepisce il **Common reporting standard**, ovvero l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'OCSE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni, firmato a Berlino il 29 ottobre 2014.

Nello specifico, l'art. 1 del D.M. 17 gennaio 2107 reca l'elenco aggiornato delle giurisdizioni

oggetto di comunicazioni, mentre nell'art. 2 del decreto è contenuta la nuova lista delle giurisdizioni partecipanti.

La lista aggiornata dei Paesi collaborativi, i quali sono impegnati nello scambio automatico di informazioni fiscali con l'Italia e l'Unione Europea, risulta notevolmente ampliata e vede il coinvolgimento di nuovi Stati, tra i quali occorre ricordare i Paesi del Golfo (**Arabia Saudita e Kuwait**), dell'Estremo Oriente (**Singapore e Malesia**), del Sudamerica (**Brasile ed Uruguay**) oltre alla **Federazione Russa**, alla **Groenlandia** e ad **Israele**.

Al via lo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni già nel **2017** per alcuni Paesi tra i quali Lussemburgo, San Marino, Malta, Liechtenstein relativamente ai rapporti intrattenuti nel 2016 mentre per la Svizzera e Monaco la partenza è prevista nel **2018** con riguardo ai rapporti concernenti il periodo di imposta 2017.

Termini per la trasmissione

I destinatari delle disposizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2017 sono le **istituzioni finanziarie italiane** con riguardo ai rapporti intrattenuti con i soggetti residenti di Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sulla base degli elenchi in esso contenuti.

In forza di quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2015 in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni, di cui il D.M. 17 gennaio 2017 ha modificato gli Allegati C e D, il termine per la **trasmissione all'Agenzia delle Entrate** da parte delle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione delle informazioni fiscali relative all'anno solare precedente è il **30 aprile di ciascun anno**.

L'Agenzia delle Entrate, invece, è tenuta a trasmettere le informazioni fiscali riguardanti i residenti di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorità competente della giurisdizione considerata **entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.